

Circolare n°6/2018 del 28 aprile 2018

La “Fiscalità dei Nuovi Enti Sportivi Dilettantistici”

PREMESSA

L'art.5 D.lgs. 117/17 comma 1 lett.t del Codice del Terzo Settore annovera tra le attività di “interesse generale”: l'organizzazione e/o gestione di attività sportive dilettantistiche.

In riferimento a quanto evidenziato i contenuti dell'art.5 D.lgs. 117/17 dimostrano che “l'attività sportiva dilettantistica rientra a pieno titolo nel focus operativo del CTS”.

A partire dal 01 gennaio 2018, l'attività sportiva dilettantistica potrà essere svolta secondo le seguenti tipologie societarie: società sportiva dilettantistica “profit” (Legge di Bilancio 2018 n°205/17), Ente Sportivo Terzo Settore (D.lgs. n.117/17) e ASD e SSD (art.90 Legge n° .289/02).

La metodologia operativa della presente circolare è finalizzata ad analizzare ed approfondire le tematiche: civilistiche, fiscali e di bilancio degli “Enti Sportivi Dilettantistici” di cui al D. Lg n°117/17.

Enti Sportivi Dilettantistici: Atto Costitutivo e Statuto (art.21), Denominazione (art.12) e Libri Sociali (art.15)

La “denominazione sociale” di cui all'art.12 in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente Terzo Settore e/o l'acronimo ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, corrispondenze e nelle comunicazioni pubbliche.

In ossequio alla normativa, lo “Statuto” di un Ente Sportivo Dilettantistico di cui all’art.21 D.lgs. 117/17, deve indicare:

- Le norme relative al funzionamento dell’Ente (regole per la CdA, assemblee, collegio sindacale o sindaco unico, approvazione del bilancio);
- Anche se forma oggetto di atto separato lo statuto di ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI costituisce parte integrante dell’atto costitutivo;
- In caso di contrasto fra le clausole dell’atto costitutivo e quello dello statuto prevalgono queste ultime.

L’atto costitutivo dell’Ente Sportivo Dilettantistico, ai sensi dell’articolo 21, deve indicare:

- La denominazione dell’ente, con indicazione di Ente del Terzo Settore;
- L’assenza dello scopo di lucro;
- Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali perseguite;
- L’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale;
- La sede legale;
- Il patrimonio sociale per l’eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- I diritti e gli obblighi degli associati dove presenti;
- I requisiti per l’ammissione dei nuovi associati ove presenti e la relativa procedura;
- La nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori;
- La nomina del soggetto incaricato della revisione legale se previsto;
- Le norme sulla devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento o estinzione;
- La durata dell’ente se prevista.

Gli Enti Sportivi Dilettantistici ai sensi dell’art.15 devono tenere i seguenti “libri sociali obbligatori”:

- Il Libro degli associati o aderenti;
- Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri libri sociali;
- Il Libro degli associati e delle adunanze e delle deliberazioni sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri amministrativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

Gli Enti Sportivi Dilettantistici: competenze assemblee (art.25), organo amministrativo (art.26), organo di controllo (art.30-31)

Ai sensi dell’articolo 25, l’assemblea dei soci delle associazioni riconosciute o non riconosciute, degli Enti Sportivi Dilettantistici ha le “competenze” che seguono:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca quando previsto per il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il Bilancio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto della medesima;
- Delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto;

- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri soggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Organo amministrativo (art.26): Negli Enti Sportivi Dilettantistici deve essere nominato un organo di amministrazione.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Per la nomina dell'organo amministrativo la maggioranza degli amministratori è scelta fra le persone fisiche associate oppure indicate dagli enti giuridici associati. Parrebbe esclusa la nomina di un amministratore unico.

Organo di controllo "Enti Sportivi Dilettantistici" (art.30-31)

L'attività di controllo degli Enti Sportivi Dilettantistici deve essere distinta in:

- Attività di vigilanza per monitorare il corretto funzionamento dell'attività dell'ENP attraverso controlli statutari e legali;
- Controlli sull'effettiva attività dell'ente, gli stessi non si devono limitare alla verifica del rispetto formale e sostanziale delle previsioni normative e statutarie.
- I parametri per la "nomina obbligatoria" dell'organo di controllo (da superarsi 2 su 3 per 2 esercizi consecutivi):
 - Totale attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
 - Ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate: 220.000 euro;
 - Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
- I parametri per l'obbligo di "nomina del revisore" (da superarsi 2 su 3 per 2 esercizi consecutivi):
 - Totale dell'attività dello stato patrimoniale 1.100.000 euro;
 - Ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
 - Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Ente Sportivo Dilettantistico: bilancio e rendiconto (art.13), tenuta e conservazioni scritture contabili (art.87).

Gli Enti Sportivi Dilettantistici devono redigere ai sensi dell'art.13:

- Il Bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, rendiconto finanziario con indicazioni dei proventi e oneri;
- La "relazione di missione" che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Rendiconto finanziario per “cassa” per Enti Sportivi Dilettantistici con ricavi inferiori a 220.000 euro.

Gli Enti Sportivi Dilettantistici che determinano “ricavi, rendite, proventi e/o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro devono redigere i “rendiconto finanziario per cassa” e tenere la contabilità semplificata. Tale rendiconto dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali sentito il Consiglio Nazionale Terzo Settore.

Rendiconto finanziario per “competenza” per Enti Sportivi Dilettantistici con ricavi superiori a 220.000 euro.

Gli Enti Sportivi Dilettantistici che determinano ricavi, rendite, proventi e/o Entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro devono redigere rendiconto con il “criterio di competenza” tenuta contabilità ordinaria.

Bilancio esercizio per Enti Sportivi Dilettantistici con ricavi superiori a 100.000 euro.

Gli Enti Sportivi Dilettantistici con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscono.

N.B: Evidenziare eventuali emolumenti, compensi e/o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti, organi amministrativi, di controllo, i dirigenti ed associati.

Bilancio esercizio per Enti Sportivi Dilettantistici con ricavi superiori a 1.000.000 di euro.

Gli Enti Sportivi Dilettantistici con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1.000.000 di euro annui devono depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

N.B: Gli Enti Sportivi Dilettantistici “non iscritti” nel Registro imprese devono depositare il proprio bilancio presso il Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

Enti Sportivi Dilettantistici che svolgono esclusivamente “attività commerciali”.

Gli Enti Sportivi Dilettantistici che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all’art.2214 del codice civile e devono redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435ter del codice civile. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell’attività diverse nella relazione di bilancio o nella relazione di missione.

L' art.87 del CTS rileva gli obblighi di tenuta della contabilità da parte delle "Enti Sportivi Dilettantistici".

In relazione all'attività complessiva svolta da tutti gli "Enti Sportivi Dilettantistici non commerciali" gli stessi ai sensi dell'art.87 sono tenuti a redigere le scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni di gestione e relativa rappresentazione degli stessi in appositi documenti quali il bilancio sociale e/o rendiconto di gestione.

Le scritture contabili degli Enti Sportivi Dilettantistici devono essere:

- sistematiche;
- cronologiche;
- rappresentative della gestione degli ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI.

Il regime fiscale dell'attività sportiva Enti Sportivi Dilettantistici (art.79 - 83)

Gli articoli 79-83 del CTS introducono un regime fiscale unitario per tutti gli Enti Sportivi Dilettantistici, uniformando il trattamento tributario degli enti no profit. Le attività “non commerciali” Enti Sportivi Dilettantistici risultano essere:

- Attività di interesse generale a titolo gratuito o per corrispettivi non superiori ai costi effettivi;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente dagli ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI o affidata ad università o altri organismi di ricerca;
- Raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- Contributi e apporti erogati dalla PA;
- Attività istituzionali degli ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI nei confronti di associati, familiari e conviventi degli stessi.

Le attività “commerciali” Enti Sportivi Dilettantistici risultano essere:

- Attività svolte in forma d'impresa non conforme, attività di interesse generale svolte non a titolo gratuito e dietro corrispettivi specifici che superino i costi effettivi;
- Cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati verso pagamento di corrispettivi specifici.

I nuovi “regimi forfettari” dell'attività sportiva ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI (art.80)

Gli Enti Sportivi Dilettantistici “non iscritti” al Registro Unico Nazionale possono applicare il regime di cui all'art.145 del Tuir. Gli enti non commerciale “iscritti” al Registro Unico Nazionale possono applicare il nuovo “regime forfettario opzionale” che prevede, per le attività di servizi, l'applicazione di un coefficiente di redditività pari:

- Al 7% per ricavi fino a 130 mila euro;
- Al 10% per ricavi tra i 130.001 e 300.000 euro;
- Al 17% per ricavi oltre i 300.000 euro.

Altre attività, i coefficienti risultano essere pari a:

- Al 5% per ricavi fino a 130.000 euro;
- Al 7% per ricavi tra i 130.001 e 300.000 euro;
- Al 14% per ricavi oltre i 300.000 euro.

N.B Opzione triennale da esercitarsi nella dichiarazione riferibile a periodo d'imposta in cui il regime è applicato.

La “Convenienza Fiscale” degli Enti Sportivi Dilettantistici

Con il paragrafo in questione proponiamo un prospetto di “raccordo fiscale” degli Enti Sportivi Dilettantistici finalizzato a valutare da parte delle ASD e SSD la “convenienza fiscale” di usufruire della normativa art.79-83 del D.lgs. 117/17.

Agevolazioni fiscali previste per le ASD e SSD

Le ASD e SSD di cui alla Legge 289/02 Art.90 iscritte al Registro CONI e modello EDDL continuano ad applicare le agevolazioni che seguono:

Art.143 comma 3 DPR 917/86 Fondi raccolta e contributi corrisposti da P.A No reddito;

Agevolazioni fiscali previste per gli Enti Sportivi Dilettantistici: Normativa di riferimento.

- Art. 79: attività commerciali Enti Sportivi Dilettantistici, corrispettivi specifici, raccolta fondi e corrispettivi P.A;
- Art. 80: regime forfettario reddito d'imposta;
- Art. 83: detrazione e deduzione erogazioni liberali;
- Art. 81: credito d'imposta Social Bonus;
- Art. 89: norme di coordinamento.

ASD e SSD che diventano attività sportiva dilettantistica Enti Sportivi Dilettantistici: perdita agevolazioni fiscali

N.B La scelta di acquisire la qualifica attività sportiva dilettantistica di Enti Sportivi Dilettantistici (con iscrizione al RUNTS) "preclude" il regime di fiscalità di vantaggio che segue:

- Art.143 comma 3 DPR 917/86 (lett.a);
- Art.148 DPR 917/86 (lett.a);
- Art.149 DPR 917/86 (lett.a);
- Art.4 DPR 633/72;
- Legge 398/91.

N.B In caso di ASD e/o SSD quale impresa sociale non si perdono i benefici di cui sopra.

Enti Sportivi Dilettantistici: Controllo, vigilanza e monitoraggio degli Enti Sportivi Dilettantistici (art.90-97).

Controllo da parte "RUNTS" (art.93)

I controlli sugli ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI sono finalizzati ad accertare:

- La sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore;
- Il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- L'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- Il beneficio di avvalersi delle agevolazioni fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore;
- Il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.

Controlli fiscali ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI (art.94)

L'Amministrazione finanziaria attiverà controlli fiscali finalizzati a verificare:

- I requisiti di ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI;
- Spettanza delle "agevolazioni ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI" iscritti al RUNTS;
- Disconoscimento status ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI.
- Rapporti con RUNTS.

Vigilanza Ministero del Lavoro sulle ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI (art.95).

La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è finalizzata a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli al fine di assicurare i principi di uniformità tra i registri regionali all'interno del registro Unico Nazionale e una corretta osservanza della disciplina prevista nel presente codice.

Attività Ente Sportivo Dilettantistico: Registro Unico Nazionale Terzo Settore art. 46-54.

Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali verrà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessi in modalità telematica. Nel Registro in questione devono risultare per ciascun ente, fra l'altro: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale (con l'indicazione di eventuali sedi secondarie); la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale; il codice fiscale o la partita Iva; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

N.B Andranno inoltre depositate presso lo stesso: le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le delibere di operazioni straordinarie, i bilanci dell'ente.

Entrata in vigore (art.53)

Entro un anno dall'entrata in vigore Decreto Legislativo n° 117/17 il Ministero del Lavoro definisce la procedura per l'iscrizione al Registro, la documentazione da presentare e la modalità di deposito degli atti. Sulla base di tale decreto, e a partire dall'entrata in vigore dello stesso, le regioni e le province autonome avranno 180 giorni per disciplinare i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti.

N.B Il Registro sarà operativo entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica.

Effetti fiscali:

Il Registro consentirà a tutti gli iscritti di godere di tutta una serie di benefici, soprattutto di carattere fiscale, espressamente previsti a seguito delle iscrizioni allo stesso (per esempio):

1. Tassazione dell'ente in base ai coefficienti di redditività forfettari;
2. Detrazione al 30% delle erogazioni liberali dell'ente;
3. Social bonus;
4. Crediti d'imposta pari al 68%, gestione beni sottratti alla mafia e/o criminalità organizzata,
5. Non assoggettamento a imposte di successione e donazione, ipotecarie e catastali per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore dell'ente.

Circolare 06/18 redatta a cura

Centro Studi Aicas

28 aprile 2018